

Prot. 11092/p/ep

Roma, 2 maggio 2023

A tutte le Casse Edili/Edilcasse

e, p.c. ai Componenti il
Consiglio di Amministrazione
della CNCE

Loro sedi

Comunicazione n. 844

Oggetto: Congruità della manodopera – Invio FAQ

Facendo seguito alle precedenti comunicazioni CNCE di trasmissione delle FAQ in tema di congruità della manodopera in edilizia di cui al DM n. 143/2021, si allegano, alla presente, ulteriori *FAQ tecnico – operative*, che ricostruiscono l'analisi della procedura di regolarizzazione e *che saranno inserite anche nel file unico* delle FAQ pubblicato sul sito istituzionale della CNCE alla sezione congruità.

Gli uffici della CNCE rimangono a disposizione per tutti gli approfondimenti del caso.

Cordiali saluti

Il Vicepresidente
F. to Cristina Raghitta

Il Presidente
F.to Dario Firsech

Allegato 1

FAQ CNCE_EDILCONNECT VIII

Regolarizzazione

1. Alla luce dell'accordo del 7 dicembre scorso e delle procedure di alert ivi previste cosa accadrà ai cantieri la cui DNL sia stata presentata a far data dal 1° marzo 2023 laddove alla fine dei lavori non venga richiesta l'attestazione di congruità e il cantiere non risulti congruo?

Secondo quanto stabilito dalle parti sociali nell'accordo del 7 dicembre scorso (*in particolare cfr procedura alert 4.2*) e quanto specificato nella comunicazione CNCE n. 837/2023, nel caso in cui il cantiere non risulti congruo al temine dei lavori e non venga richiesta l'attestazione di congruità, il primo giorno utile del secondo mese successivo alla chiusura del cantiere il sistema genera automaticamente la pratica di attestazione di congruità per la Cassa e il piano di regolarizzazione proposto che, con l'invito a regolarizzare entro i 15 giorni successivi, sarà inviato tramite PEC all'impresa affidataria.

2. Come può regolarizzare l'impresa affidataria?

L'impresa affidataria potrà regolarizzare attraverso il versamento di quanto previsto nel piano di regolarizzazione (*cfr COM. Cnce 837/2023*). In particolare, il piano potrà prevedere ai fini della regolarizzazione il versamento dell'importo corrispondente alla manodopera risultante dalle denunce regolarmente presentate ma non coperte (e idonee al raggiungimento della congruità), qualora presentate e/o eventualmente il versamento del costo del lavoro mancante al raggiungimento della manodopera necessaria attesa.

3. Cosa accade laddove l'impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione nei termini previsti?

Laddove l'impresa non ottemperi al piano di regolarizzazione, nei termini previsti, sarà segnalata alla BNI, con effetti sulle successive verifiche di regolarità contributiva finalizzate al rilascio per l'impresa affidataria del DURC on-line.

Ai fini dell'ottenimento dell'attestazione di congruità, l'eventuale regolarizzazione potrà avvenire solo successivamente alla richiesta di una nuova attestazione e al termine del corretto adempimento di tutti i versamenti previsti dal piano di regolarizzazione come specificato nella FAQ n. 2. I versamenti di cui alla fattispecie descritta, relativi al raggiungimento delle soglie di congruità, non potranno essere oggetto di piani di rateizzazione.

4. Ai fini della verifica della congruità sono dovute anche le somme maturate a seguito di ritardati pagamenti dell'impresa e quelle conseguenti alle spese di attività di recupero crediti esercitata dalla Cassa?

No, ai fini della verifica della congruità della manodopera tali somme non rilevano.